**EDISU PIEMONTE**

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ……………

Importo annuale:

- prestazioni a corpo per servizi di ……………………………………………………………………..

Per complessivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (IVA esclusa)

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione del Direttore dell’EDISU PIEMONTE n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del si è proceduto all’indizione di gara mediante procedura aperta , con contestuale approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati e del “disciplinare di gara”, i modelli di offerta economica;

Con determinazione n. xxx del xxxxxxx la Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi presentata che, sebbene non allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. In capo all’Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti etici di legge previsti.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

• l’EDISU PIEMONTE (C.F. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) rappresentato dal Presidente Marta Levi nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede dell’EDISU PIEMONTE in Torino via Madama Cristina n.83, di seguito denominato il “Committente”;

• E: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(C.F./P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) - corrente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_, iscritta al registro delle Imprese di

Torino al n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede

legale della società, di seguito denominata “Appaltatore”,

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO**

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

1.2 Il Committente, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come

sopra rappresentato, accetta l’esecuzione dell’appalto ……………………………… (a corpo: servizi di ………. così come descritto nel capitolato speciale d’appalto e nel relativo allegato e nell’offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore, i quali si richiamano integralmente e vanno tutti considerati parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

**ART. 2 – ORARIO E MODALITA’ DELL’APPALTO**

2.1 Per quanto concerne l’orario e le modalità dell’appalto multiservizi si richiama la piena e incondizionata osservanza delle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto e relativo allegato, all’offerta tecnica ed economica prodotte dall’Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

**ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

3.1. I documenti che regolano i rapporti tra le parti sono:

a) il contratto;

b) il bando di gara e “disciplinare di gara”;

c) il capitolato speciale d’appalto e relativo allegato ;

d) le dichiarazioni prodotte dall’Appaltatore a corredo dell’offerta relativa

e) l’Offerta Tecnica ed Economica presentate

f) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che inseriscono i servizi oggetto dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto e relativo allegato.

**ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

4.1 Il presente contratto avrà la durata di anni ………….. secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto che si richiama integralmente.

**ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE ANNUALE DELLE PRESTAZIONI A CORPO**

5.1 Il prezzo complessivo annuale delle prestazioni a corpo ammonta a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre I.V.A.

**ART. 6 – COSTI A CARICO DELL’APPALTATORE**

6.1 Si intendono inclusi nell’importo contrattuale a carico dell’Appaltatore tutti i costi diretti e indiretti per svolgere, secondo le prescrizioni di capitolato speciale di appalto e relativo allegato facenti parte integrante dello stesso, e secondo la propria Offerta Tecnica ed Economica a perfetta regola d’arte, i servizi in oggetto, nonché tutte le incombenze necessarie a garantire l’incolumità pubblica, quella del proprio personale, del personale dell’EDISU e del personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici esterne di lavori, forniture e servizi espletati per conto dell’EDISU.

**Art. 7 – COSTI A CARICO DEL COMMITTENTE**

7.1 Sono a carico del Committente i costi relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) nonché il costo del personale comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi.

**ART. 8 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI**

8.1 Per quanto concerne il pagamento in acconto e a saldo delle prestazioni a

corpo si richiamano integralmente le condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto.

8.2 L’importo delle prestazioni (corrispettivo mensile per le prestazioni) maturerà ogni ……………………… e sarà pagata sul conto dedicato appositamente indicato dall’appaltatore.

8.3 Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla emissione di regolare fattura elettronica da parte dell’Appaltatore, e all’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del responsabile unico del procedimento.

8.4 L’importo della fattura sarà eventualmente decurtato delle somme a titolo di penali o ad altro titolo. La fattura mensile sarà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dei documenti sopraccitati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno -ai sensi del d.lgs.231/02- dovuti gli interessi moratori

8.5 Le fatture dovranno essere intestate a E.DI.S.U. Piemonte di Torino, Via

Madama Cristina, 83 – 10126 TORINO – Partita I.V.A.: 06440290010.

**ART. 9 – VARIABILITA’ DELL’APPALTO.**

9.1 L’Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti secondo le norme contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni richieste in quanto ritenute necessarie e/o utili e/o opportune dal Committente e che questo gli abbia ordinato, sempreché non rappresentino modifica essenziale alla natura dei servizi e delle prestazioni dedotti nel contratto.

**ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

10.1 Il responsabile unico del procedimento è individuato nel dirigente del settore Dott. Renato Viola.

10.2 Il responsabile unico del procedimento è competente per la corretta applicazione delle norme del presente contratto come disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.e i..

10.3 Al responsabile unico del procedimento, in particolare, è affidato il compito di:

- seguire l’esecuzione dei servizi, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali;

- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell’applicazione delle penali;

- esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse

dall’Appaltatore per il pagamento delle prestazioni;

- controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei

subappaltatori;

- accertare tramite il DURC (documento unico di regolarità contributiva) la regolarità della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa dell’Appaltatore;

- accertare tramite il DURC (documento unico di regolarità contributiva) la regolarità della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa del

subAppaltatore;

10.4 Il responsabile unico del procedimento per l’espletamento dei propri compiti, potrà nominare uno o più collaboratori che svolgeranno attività di supporto.

10.5 Al responsabile unico del procedimento sarà affidato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 c.c. e di controllare la perfetta osservanza e corretta applicazione, da parte dell’Appaltatore, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

**ART.11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

11.1 L’Appaltatore … potrà farsi rappresentare da persona fornita di

requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifica procura risultante da atto pubblico redatto da notaio (in seguito “rappresentante”).

11.2 Il rappresentante dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Il rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione dei servizi.

11.3 Il rappresentante avrà la piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei

confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all’Appaltatore.

11.4 In caso di impedimento personale, il rappresentante, su autorizzazione dell’Appaltatore, dovrà comunicare al Committente il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale risultante da atto pubblico redatto da notaio, con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto. Si intende, in ogni caso, mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore così come stabilito nel presente contratto.

11.5 E’ in facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo rappresentante per ragioni di imperizia e/o negligenza. L’Appaltatore è in tale caso tenuto alla sostituzione con le modalità e forme sopra indicate entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali, senza poter richiedere compensi, indennizzi, danni.

**ART. 12 - COMUNICAZIONI**

12.1 Le comunicazioni tra i responsabili, i collaboratori del Committente e l’Appaltatore o, in caso di nomina, del suo rappresentante, del suo sostituto e del responsabile, potranno essere fatte per iscritto a mezzo lettera o mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica previamente concordati per iscritto dalle parti.

12.2 Tutte le comunicazioni scritte dovranno essere inviate rispettivamente al

domicilio legale.

**ART. 13 – CONTROLLI E COMMISSIONE DI VERIFICA**

13.1 Nel corso del contratto il Committente può disporre, in qualsiasi momento, tramite il responsabile unico del procedimento e propri funzionari appositamente incaricati, ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell’Appaltatore.

13.2 Nel caso di visita ispettiva senza preavviso, eseguita nella fascia oraria in cui si svolgono i servizi oggetto del contratto, le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con il responsabile del servizio. Nel caso di irreperibilità del responsabile o di suo delegato, il Committente procederà egualmente all’esecuzione delle verifiche, in presenza di due testimoni: uno scelto dal Committente e l’altro fra i dipendenti dell’Appaltatore. In caso di rifiuto da parte del responsabile o del suo delegato o, in loro assenza, del personale dell’Appaltatore a presenziare alle verifiche, il Committente procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti da EDISU e in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall’Appaltatore.

13.3 Sia i funzionari del Committente incaricati dell’esecuzione dei controlli e sia il responsabile e il personale dell’Appaltatore, sono autorizzati dalle parti a presenziare al sopralluogo ed a sottoscrivere verbali e documenti relativi ai risultati dei controlli effettuati.

13.4 Nel caso di visita ispettiva con preavviso, lo stesso va inviato, pec al domicilio legale eletto dall’Appaltatore ed eventualmente e non obbligatoriamente anche all’indirizzo della sede operativa dell’Appaltatore. La comunicazione andrà trasmessa dal Committente, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora in cui saranno effettuati i controlli; allo scopo, farà fede la data e l’ora della mail pec. Nella comunicazione sarà specificata, obbligatoriamente, la data e l’ora in cui avverrà la visita e l’indirizzo della sede in cui l’Appaltatore dovrà presentarsi.

13.5 Alla visita ispettiva con preavviso, potrà presentarsi l’Appaltatore o il suo

rappresentante o il responsabile. E’ facoltà comunque dell’Appaltatore o del suo rappresentante o del responsabile, delegare per iscritto una persona di fiducia, a presenziare alla visita ispettiva. In tale evenienza, la persona delegata dovrà presentarsi alla data, nell’ora e nel luogo convenuti dal Committente, munita della delega scritta. La suddetta delega potrà essere inviata anche a mezzo fax al Committente. In mancanza della delega, l’Appaltatore sarà considerato assente alla visita.

13.6 I soggetti di cui al comma 5 o, in caso di loro assenza, il personale dell’Appaltatore nel caso di visita senza preavviso, avranno la piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei confronti del Committente. Il personale dell’Appaltatore in caso di visita senza preavviso, è pertanto autorizzato ed è tenuto a sottoscrivere, in contraddittorio con il funzionario incaricato dal Committente, il verbale e documenti relativi ai controlli effettuati.

13.7 In caso di mancata presenza dell’Appaltatore o del suo rappresentante o del responsabile del o di persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, il Committente procederà comunque alla visita, in presenza di due testimoni: uno scelto da EDISU e l’altro fra i dipendenti dell’Appaltatore. In caso di rifiuto da parte del personale dell’Appaltatore a presenziare alle verifiche, il Committente procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti da EDISU e in tale evenienza, l’assenza dell’Appaltatore e dei suoi rappresentanti precitati o il rifiuto predetto, avranno valore di acquiescenza e gli eventuali inadempimenti rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall’Appaltatore.

13.8 Il Committente, nella persona del proprio Direttore potrà convocare, dietro richiesta motivata del responsabile unico del procedimento o dell’Appaltatore o del suo rappresentante, una Commissione di verifica composta da due membri designati di volta in volta dal Committente tra cui il responsabile unico del procedimento, da due membri designati di volta in volta dall’Appaltatore tra cui il suo rappresentante e dal Direttore stesso.

13.9 La Commissione di verifica ha il compito di individuare le soluzioni alle problematiche sorte nell’esecuzione del contratto e di segnalare eventuali disfunzioni nell’esecuzione delle prestazioni individuando i relativi rimedi.

13.10 La Commissione di verifica può altresì essere convocata, su iniziativa del

Committente nella persona del Direttore, alla fine di ogni anno contrattuale per

una verifica in contraddittorio con l’Appaltatore della qualità delle prestazioni rese e per lo studio di eventuali miglioramenti nell’esecuzione delle prestazioni stesse.

**ART. 14 - FORZA MAGGIORE**

14.1 Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da

cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

14.2 Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’appaltatore.

14.3 I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

14.4 I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati al Committente entro 5 (cinque) giorni naturali dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata a/r, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

**ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE E DEL COMMITTENTE**

**a) oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore:**

15.1 Tutti gli obblighi e gli oneri indicati nel capitolato speciale di appalto e nel

contratto necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo

carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico del Committente. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata: pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

15.2 Si richiamano le norme del capitolato speciale di appalto, che le parti integralmente richiamano.

15.3 L’Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto

verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potrebbero essere arrecati durante l’esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti.

15.4 L’Appaltatore si obbliga in ogni caso a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dello stesso, da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 1676 c.c. così come si obbliga a manlevare il Committente da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza dei servizi prestati. Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti nell'esecuzione dei servizi.

15.5 L’Appaltatore dovrà offrire totale garanzia per quanto concerne la selezione del personale addetto ai vari servizi e del suo comportamento, in ordine alla sicurezza ed al buon nome dell’EDISU e ne risponde pertanto senza eccezione. L’Appaltatore, pertanto, è tenuto a presentare al responsabile unico del procedimento, l'elenco del personale che intende impiegare nei singoli servizi che dovrà essere espressamene approvato dal Direttore dell’Ente appaltante.

15.6 Sulla base di tale elenco, ciascun singolo addetto dei servizi oggetto d’appalto a cura e a costo dell’Appaltatore dovrà portare in modo visibile un badge di riconoscimento sull'abito di lavoro fornito dall’Appaltatore stesso.

15.7 L'eventuale sostituzione di personale dovrà essere comunicata al responsabile unico del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi.

15.8 Nell'ipotesi di smarrimento dei badges, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti del caso.

15.9 E' facoltà del Direttore dell’Ente appaltante richiedere, a mezzo lettera a/r

congruamente motivata, la sostituzione del personale che abbia dato motivo di

lagnanza e/o risulti non gradito, dopo aver espletato la procedura formale di

contestazione scritta all’Appaltatore e ricevuto eventuali giustificazioni entro 8

(otto) giorni naturali, senza obbligo di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare all’Appaltatore dal provvedimento suddetto. In tal caso l’Appaltatore sarà obbligato a provvede re alla debita sostituzione entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

**b) Oneri e obblighi del Committente:**

15.10 Il Committente mette a disposizione dell’Appaltatore mediante gli impianti in loco, l’energia elettrica e l’acqua.

15.11 Il Committente mette inoltre a disposizione dell’Appaltatore locali da adibire a ripostiglio per riporre i materiali e le attrezzature.

15.12 Il Committente si riserva la facoltà di fornire all’Appaltatore, in sede di

esecuzione delle prestazioni, ulteriori specifiche inerenti le modalità di esecuzione dei servizi.

**ART. 16 - NORME DI SICUREZZA E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – PERSONALE DELL’APPALTATORE**

16.1 Tutte le prestazioni previste nei documenti contrattuali devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

16.2 L'Appaltatore deve altresì osservare le norme in materia di prevenzione

infortuni e igiene sul lavoro contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 547/55, nel decreto del Presidente della Repubblica 303/56, nel decreto legislativo 277/91 e in tutte le altre norme vigenti in materia.

16.3 L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro.

16.4 L'Appaltatore deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a

tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle

consuetudini inerenti la manodopera.

16.5 Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

16.6 L'Appaltatore deve trasmettere al Committente prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati, l'elenco nominativo del personale impiegato, e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi e di rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

16.7 L’Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni dei contratti

collettivi nazionali e provinciali di lavoro. Pertanto in applicazione dei CCNL, sarà onere dell’Appaltatore assumere il personale in forza all’Appaltatore uscente, compreso quello attualmente operante presso strutture in fase di dismissione, e quindi non comprese nell’appalto.

16.8 L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti

occupati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i

servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo nazionale e locale, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

16.9 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. E’ altresì direttamente responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.

16.10 L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

16.11 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

16.12 L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente appaltante.

16.18 In caso di assenza del personale per malattia, ferie, etc. ed anche per cause improvvise, lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito e della sostituzione dovrà essere fatta immediata comunicazione al Committente. L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il numero, le generalità, le posizioni contributive di tutto il personale impiegato in ciascun immobile e degli eventuali sostituti, il relativo inquadramento e l’orario settimanale. L’Appaltatore inoltre è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi affidati, oggetto del presente contratto.

16.19 L’assunzione da parte dell’Appaltatore di personale dipendente in violazione alla normativa vigente e la mancata assicurazione dello stesso presso enti previdenziali ed assistenziali integra grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.

16.20 L’Appaltatore è tenuto a predisporre tutte le misure di sicurezza atte a tutelare l’incolumità del personale durante tutto il corso dell’attività svolta all’interno degli immobili del Committente. L’Appaltatore rimane, pertanto, responsabile civilmente e penalmente in caso di infortunio al personale operante all’interno delle strutture dell’E.DI.S.U., per cause dipendenti dall’esecuzione dei servizi, sollevando il Committente da qualsiasi onere al riguardo.

**ART. 17 - RISERVATEZZA**

17.1 L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare le proprie prestazioni, qualsiasi informazione relativa all’appalto che non sia nota

direttamente o indirettamente al Committente o che derivi dall’esecuzione dei

servizi per il Committente, attenendosi alle disposizioni contenute nel d.lgs.196/03 e successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba

trovare applicazione.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 Il contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.:

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di sospensione unilaterale dei servizi, per un singolo periodo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi o, per un periodo anche cumulativo di separati e distinti periodi, complessivamente superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi;

- nel caso di accertata esecuzione di tutto o in parte e anche di fatto dei servizi in subappalto, senza la preventiva autorizzazione da parte del Committente;

- nel caso di irreperibilità dell’Appaltatore o del suo rappresentante;

- nel caso di cessione del credito a terzi da parte dell’Appaltatore in qualsiasi forma;

- nei casi di sospensione, cessazione, decadenza dell’Appaltatore dall’iscrizione al registro delle imprese o altri registri equivalenti;

- nel caso di applicazione di penali che, mensilmente, superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo mensile.

18.2 I casi elencati al precedente comma saranno contestati all’Appaltatore per

iscritto dal Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di

volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

18.3 Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

18.4 Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento dei servizi.

18.5 Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento della rata di saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti detrazioni contabili.

ART. 19 - PENALI – DETRAZIONI - RISOLUZIONE

19.1 La mancata esecuzione dei servizi e/o l’inosservanza dei livelli di qualità sottoscritti in sede contrattuale dall’Appaltatore ed in generale, gli inadempimenti agli obblighi previsti nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e nell’Offerta Tecnica, darà luogo all’applicazione di penali da detrarre dal corrispettivo mensile.

19.2 L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso Appaltatore.

19.3 L’ammontare delle penali, come descritte nel capitolato, verrà dedotto dall’importo contrattuale ancora dovuto mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto e/o sulla cauzione definitiva.

19.4 L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al Committente il diritto all’applicazione delle penali. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore.

19.5 L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza assegnando all’Appaltatore un termine di 8 (otto) giorni naturali per le controdeduzioni.

19.6 Qualora il progressivo andamento dell’attività dell’Appaltatore, non dia al

Committente il sicuro affidamento che i servizi siano svolti nei termini di capitolato speciale di appalto e di contratto, oppure nei casi di abbandono temporaneo di lavoro da parte dell’Appaltatore, oppure di sospensione anche parziale dell’attività citata, non autorizzata dal Committente, questi potrà procedere alla sospensione dei pagamenti in tutto o in parte ed, in caso di prolungato inadempimento, alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c., all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del danno maggiore.

19.7 Il Committente - in conseguenza del comportamento negligente dell’Appaltatore, e previa diffida e assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per compiere tutte le prestazioni in ritardo - qualora

rimanesse l’inadempimento potrà provvedere d’ufficio all’esecuzione dei servizi

mediante cottimi fiduciari, con costi inerenti e conseguenti a carico dell’Appaltatore.

**ART. 20 - RECESSO UNILATERALE**

20.1 Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle sole prestazioni effettuate dall’Appaltatore alla scadenza del termine di preavviso, oltre al decimo dell’importo delle attività non eseguite. Il decimo dell’importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo complessivo contrattuale e dell’ammontare netto delle attività eseguite.

20.2 L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione

all’Appaltatore da darsi con preavviso mediante raccomandata a/r non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali.

**ART. 21 - SOSPENSIONE CONTRATTUALE**

21.1 Qualora cause di forza maggiore e/o motivate circostanze eccezionali e speciali non imputabili al Committente impediscano il normale svolgimento dei

servizi, il Committente avrà facoltà di ordinare la sospensione degli stessi salvo

riprenderli appena cessate le ragioni che abbiano determinato tale provvedimento, ciò senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di indennità, maggiori oneri, risarcimento danni.

21.2 Il Committente ha altresì facoltà di sospendere in qualsiasi momento, in

relazione ad eventi di carattere particolare e per ragioni di necessità (interventi

edili, ristrutturazione dei locali, ecc.) o per comprovati motivi di interesse generale, a proprio insindacabile giudizio, l'efficacia del contratto stipulato con l’Appaltatore dei servizi per periodi, anche cumulativi, comunque non superiori a complessivi 200 giorni, previa comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di quanto dovuto per legge, e senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di indennità, maggiori oneri, risarcimento danni.

**ART. 22 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

22.1 L’Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti in sede di partecipazione alla gara di appalto e la facoltà del Committente, in caso di carenza dei requisiti predetti, di risolvere il contratto, fermo il risarcimento del danno.

**ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE**

23.1 Così come previsto dal capitolato speciale di appalto a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante garanzia fideiussoria rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, facente parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata.

23.2 Così come previsto dall’articolo …del capitolato speciale di appalto l’Appaltatore ha accesso una polizza assicurativa per responsabilità civile verso

terzi che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione di tutti i

servizi oggetto di appalto da qualsiasi causa determinati, con un massimale non

inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per danni arrecati ai beni o/e alle cose di proprietà e/o in disponibilità di EDISU durante l’esecuzione del contratto, comprensiva di copertura della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.

23.3 Così come previsto dall’articolo 24 del capitolato speciale di appalto l’Appaltatore ha altresì accesso una polizza assicurativa che tiene indenne l’assicurato di quanto sia obbligato a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi: (a) del dpr 30 giugno 1965 n. 1124, (b) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e (c) del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

23.4 Le predette polizze assicurative fanno parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegate.

**ART. 24 – SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE**

24.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, senza diritto a rivalsa, inerenti i costi di contratto, imposte di registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente contratto.

**ART.25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

25.1 Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario. Il Committente, tramite il responsabile unico del procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all’Appaltatore per l’accettazione. L’accettazione dell’Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni naturali dal ricevimento della proposta. L’accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e andrà a fare parte integrante del contratto.

25.2 Nel caso in cui le parti non raggiungessero l’accordo bonario, competente a conoscere la controversia sarà, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

**ART. 26 - NORMATIVA APPLICABILE**

26.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa rinvio a tutte le disposizioni previste dal capitolato speciale di appalto, alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi e al codice civile.

**ART. 27 – DOMICILIO DELLE PARTI**

27.1 Il Committente, ai fini dell’appalto in oggetto, ha domicilio legale presso la

sede di via Madama Cristina, n.83 10126 Torino.

27.2 L’Appaltatore elegge domicilio legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

28.1 Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Torino lì

APPALTATORE COMMITTENTE

*---------------------------------------- -----------------------------------*

*Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 c.c., l’Appaltatore dichiara di*

*approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 7, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del presente contratto.*

APPALTATORE

*----------------------------------------*